

Capitolo IV. — *Delle petizioni.*

38. Tutte le petizioni devono essere in iscritto e firmate. Si presentano al protocollo dell'Assemblea, che ne tiene un registro speciale.

E vietato di portarle in persona all'adunanza.

39. Le petizioni sono distribuite dal presidente fra le varie Commissioni permanenti, secondo l'oggetto cui si riferiscono: le Commissioni non danno corso alle petizioni di mero interesse privato, e ne fanno un semplice annunzio all'Assemblea. Su tutte le altre, si fa rapporto, proponendo o l'ordine del giorno, o la semplice trasmissione, o la trasmissione con raccomandazione al potere esecutivo, o le altre conclusioni che fossero del caso.

Capitolo V. — *Delle proposizioni fatte all'Assemblea.*

40. Ogni proposizione di un rappresentante sarà fatta in iscritto, deposta sul banco ed annunziata dal presidente all'adunanza.

41. La proposta viene messa all'ordine del giorno per la seguente adunanza, nella quale l'Assemblea decide se debba esser presa in considerazione, dopo uditi, se occorrono, brevi schiarimenti del proponente.

42. Se l'Assemblea trova di prendere in considerazione la proposta, ne rimette l'esame o agli Uffici, o ad una Commissione permanente, o ad una Commissione speciale, perchè ne sia fatto rapporto.

43. Se l'autore della proposta crede ch'essa sia urgente, l'Assemblea, qualora prenda in considerazione la domanda d'urgenza, incarica o gli Uffici od una delle Commissioni permanenti a fare rapporto sull'urgenza nel tempo che sarà da lei medesima determinato. Se l'Assemblea riconosce l'urgenza, la pronuncia, rimette la proposizione alla Commissione permanente, o agli Uffici, e fissa il momento in cui il rapporto le sarà presentato.

44. Dopo il rapporto, l'Assemblea fissa il giorno della discussione. Nel giorno fissato la discussione è aperta.

45. Le emende su qualsiasi proposta od articolo di proposta devono essere in iscritto, e consegnate al presidente.

L'Assemblea non delibera sopra alcuna emenda, anche se sviluppata dal suo autore, quando non sia appoggiata da un altro rappresentante.

Un'emenda che sia proposta durante la seconda deliberazione, è rimessa di diritto all'esame della Commissione, se il relatore lo domandi.

46. Ogni emenda, presentata e non assoggettata a voto nel corso di un'adunanza, è riservata per l'adunanza seguente.

47. Una proposta, su cui sia aperta la discussione, può essere dal proponente ritirata; ma, se un altro rappresentante la ripiglia, la discussione continua.

48. Salvo il caso d'urgenza, nessun progetto di legge sarà votato definitivamente, se non dopo tre deliberazioni, che si seguiranno ad intervalli non minori di tre giorni.

La prima deliberazione verserà particolarmente sulla trattazione dell'argomento. Questa finita, l'Assemblea decide se debbasi passare alla seconda deliberazione.

In questa si procederà al voto di ciascun articolo e dell'emende relative; poi l'Assemblea decide se debba seguire la terza deliberazione.

In quest'ultimo stadio, in cui prenderansi nuovamente in disamina l'insieme e le particolari disposizioni del progetto, si procederà al voto definitivo.

Le nuove emende, che fossero presentate dopo chiusa la seconda deliberazione, dovranno essere comunicate alla Commissione incaricata del rapporto, almeno un giorno prima che incominci la terza deliberazione.

Se poi ne fossero presentate nel corso stesso della terza deliberazione, non potranno essere definitivamente adottate se non dopo che l'Assemblea, di ciò interrogata, avrà dichiarato di prenderle in considerazione, e le avrà rimesse all'esame della Commissione.